

al comma precedente soltanto agli effetti dei titoli di spesa che non risulteranno emessi alla data in cui avverrà alla loro effettiva conoscenza la modificazione;

e) di esonerare le Amministrazioni dello Stato dal dover compiere qualsiasi ulteriore verifica sulla validità della comunicazione da farsi al Ministero del Tesoro che i detti funzionari rivestono le qualifiche sopraccennate.

Roma 7 agosto 1944

Il Commissario  
D. Lepori